



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

Giurisprudenza di legittimità  
**CORTE DI CASSAZIONE PENALE**  
Sez. II, 09 dicembre 2014, n. 49461

**Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria - Applicazione di diritto a prescindere dall'accordo raggiunto tra le parti.**

*Con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza, nella quale la Corte ha annullato con rinvio limitatamente all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida). (Cass. Pen., Sez. II, n. 49461 del 09.12.2014) - [RIV-1405P418] (Art. 187 cs.)*

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con sentenza in data 8 novembre 2011, il Tribunale di Gorizia applicava, ex art. 444 c.p.p., a C. I. la pena di mesi cinque di reclusione per i reati di guida in stato d'ebbrezza, ingiuria, danneggiamento ed atti contrari alla pubblica decenza.

1. Avverso tale sentenza il P.G. ha proposto appello, qualificato come ricorso dalla Corte d'Appello di Trieste e trasmesso alla S.c., dolendosi della dosimetria della pena, considerata eccessivamente mite e della mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. In punto di diritto occorre rilevare che le parti, una volta intervenuto l'accordo e la ratifica del giudice non possono più recedere dal patteggiamento e non possono proporre eccezioni o censure in ordine al merito delle valutazioni sottese al prestato consenso, o ad eventuali nullità verificatesi nella fase procedimentale, alla sussistenza ed alla soggettiva attribuzione del fatto, all'applicazione e comparazione delle circostanze, all'entità e modalità di applicazione della pena (Cass. sez. I, sentenza n. 6898/1997 e n. 6545/1998).

2. L'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a fare valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Cass. V 1 aprile 1999 n. 7262). Le parti che sono pervenute all'applicazione della pena su loro richiesta non possono proporre in sede di legittimità questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dalla contestazione; l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può essere rimessa in discussione (Cass. VI 2 marzo 1999 n. 2815, ud. 21 gennaio 1999, n. 213471). Occorre, poi, rilevare che l'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. Rilevare che l'obbligo di motivazione da parte del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti (Cass. 28 febbraio 2000, P.M. in proc. Cricchi) e quindi dell'effettuato controllo degli elementi di cui



# ASAPS

Associazione  
Sostenitori  
Amici  
Polizia  
Stradale

---

all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge. Inoltre è pacifico che: "in tema di patteggiamento, qualora sia concordata la misura finale di una pena, oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale così concordata, in quanto esprime la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi." (Cass. sez. V, sentenza n. 5054 del 21 ottobre 1999 cc. (dep. 11 novembre 1999) Rv. 216373; sez. VI, sentenza n. 1705 del 6 maggio 1999 c.c. (dep. 16 giugno 1999) Rv. 214742).

3. Di conseguenza non è ammissibile la censura del P.G. ricorrente in punto di pena.

4. E fondata, invece, la censura relativa all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente. Trattandosi di sanzione obbligatoria conseguente al reato di cui all'art. 186 del Codice della strada, la sua applicazione è un atto dovuto e prescinde dall'accordo delle parti in sede di patteggiamento. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla omessa applicazione della sanzione amministrativa con rinvio al Tribunale di Gorizia che procederà alla gradazione della sanzione. (Omissis) **(Cass. Pen., Sez. II, n. 49461 del 09.12.2014) - [RIV-1405P418] (Art. 187 cs.)**